

-----**STATUTO**-----

-----**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**-----

1) E' costituita, ai sensi del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche, la Società Cooperativa che assume la qualifica di Impresa Sociale denominata-----

-----"Smart società cooperativa - impresa sociale",-----  
in sigla "Smart soc. coop. impresa sociale".-----

La sede della società è posta in Comune di Milano.-----

La Cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie.-----

La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificatamente le società cooperative e le imprese sociali.-----

2) La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Compete all'Assemblea dei soci deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione della Cooperativa.-----

-----**MISSIONE**-----

3) La Cooperativa, intesa come comunità dei soci e delle socie, intende offrire risposta al bisogno di assistenza, sostegno e tutela di quanti nella propria vita lavorativa affrontano condizioni di precarietà, discontinuità e incertezza di reddito.----

Anche considerando gli articoli 35 (La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.) e 38 (I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria) della Costituzione della Repubblica Italiana, la cooperativa:-----

- intende operare affinché il lavoro sia tutelato in ogni sua forma, anche superando la tradizionale dicotomia tra lavoro autonomo e lavoro subordinato;-----

- auspica che sia dato pieno seguito alla Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti, in particolare riconoscendo la natura atipica delle loro modalità di lavoro;-----

- promuove lo sviluppo e la diffusione delle arti non solo dal punto di vista estetico, ma anche etico e sociale, come bene comune a cui l'individuo e l'intera collettività possano accedere senza discriminazioni e disuguaglianze;-----

- auspica, promuove e favorisce iniziative tese a realizzare modelli economici improntati ai caratteri di equità, sostenibilità, solidarietà e redistribuzione della ricchezza;-----

- favorisce la mobilità internazionale e la libera circolazione delle arti e dei saperi, e anche a tal fine sviluppa la sua azione in una prospettiva internazionale;-----

- si riconosce nel ripudio di ogni forma di razzismo, discriminazione e intolleranza.-----

I soci lavoratori possono ottenere, tramite la Cooperativa,

maggior continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite la gestione in forma associata delle attività previste nell'oggetto sociale e con la prestazione della loro attività lavorativa.-----  
In particolare, i soci possono trovare protezione e tutela dalle condizioni di precarietà, discontinuità lavorativa e incertezza di reddito. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma e parasubordinata, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.-----

-----**ATTIVITA'**-----

4) La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.-----

Nell'attuazione della missione come sopra esposta, e in considerazione della fragilità che in particolare caratterizza i settori della cultura, della creatività e della conoscenza, la Cooperativa esercita in via stabile e principale le seguenti attività di interesse generale:-----

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura; a titolo esemplificativo e non esaustivo rientra tra queste attività:-----
  - - ogni attività culturale e artistica nei settori dello spettacolo dal vivo, del cinema, dell'audiovisivo in generale, ivi comprese le attività strumentali e accessorie quali ad esempio la produzione, amministrazione, gestione, organizzazione, consulenza, promozione e assistenza tecnica;-----
  - - sostegno di tutti i processi artistici volti a promuovere l'inclusione sociale, la partecipazione ai beni comuni, l'uguaglianza e la cura della persona e delle comunità, con particolare riferimento alla tutela delle fragilità, delle fasce deboli e delle minoranze;-----
  - - ogni attività legata alla realizzazione di eventi e occasioni di intrattenimento;-----
  - - ogni attività nei settori dell'arte visiva, ivi comprese ad esempio la pittura, la scultura, la fotografia, l'arte multimediale, la grafica, l'illustrazione, il fumetto;-----
  - - ogni attività dell'artigianato artistico e della manifattura creativa, anche digitale e mediante utilizzo di qualsivoglia tecnologia;-----
  - - ogni attività dei settori della moda e del design, in qualsiasi campo di applicazione;-----
  - - ogni attività editoriale, anche multimediale;-----
  - - ogni attività di traduzione, interpretariato e mediazione culturale e linguistica;-----
  - - ogni attività legata all'industria dei videogiochi;-----
  - - ogni attività legata ai settori dell'informatica, dell'analisi dei dati e del web;-----

- - ogni attività di comunicazione, indipendentemente dal media utilizzato;-----

- - ogni attività di consulenza;-----

- - ogni attività che abbia un contenuto creativo oppure che produca, utilizzi o trasmetta conoscenza.-----

b) educazione, istruzione, formazione e ricerca, e ogni attività culturale di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, primo comma, art. 2, del D. Lgs. n. 112/2017);-----

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k, primo comma, art. 2, del D. Lgs. n. 112/2017);-----

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f, primo comma, art. 2, del D. Lgs. n. 112/2017);-----

e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera v, primo comma, art. 2, del D. Lgs. n. 112/2017);-----

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate (lettera p, primo comma, art. 2, del D. Lgs. n. 112/2017).-----

Nel rispetto della normativa vigente, e in particolare di quella relativa alla impresa sociale, la Cooperativa potrà svolgere come attività secondarie ogni attività coerente con i suoi scopi, in particolare con quello di sostenere e tutelare chiunque si trovi in condizioni di precarietà, discontinuità lavorativa e incertezza di reddito, indipendentemente dal settore di attività, nei limiti previsti dall'art. 2, terzo comma, del D. Lgs. n. 112/2017.-----

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----

a) istituire o gestire le strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;-----

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;-----

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;-----

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;-----

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;-----

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.-----  
Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso quelli fra essi che siano iscritti nel Libro Soci, finanziamenti con obbligo di rimborso, come concordato di volta in volta direttamente dall'organo amministrativo con il socio, il tutto in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. Salvo diverso accordo tra le parti, i finanziamenti dei soci sono infruttiferi di interessi e dovranno essere rimborsati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di versamento. Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.-----

-----**ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO**-----

5) La società ha scopo mutualistico e non di lucro, esercitando in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine di produrre e scambiare beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale.-----  
Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualità prevalente. Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:-----

a) è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati nonché fondi o riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. n. 117/2017;-----

b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari sottoscritti dai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi dal comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017;-----

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci.-----  
La cooperativa nei rapporti economici con i soci, i membri degli organi sociali e i terzi dovrà applicare le norme di cui all'art. 3 del D. L.gs. n. 112/2017.-----

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato ma il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei soci lavoratori. I volontari dovranno essere iscritti in un apposito registro e possono essere anche soci.-----

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.-----

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.-----

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali,

che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.-----  
La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.-----

#### ----- SOCI -----

6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a nove; qualora il numero dei soci sia divenuto inferiore, dovrà entro un anno essere reintegrato a detto minimo, in difetto di che la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.-----

I soci possono essere persone fisiche, giuridiche o enti profit o non profit nazionali e internazionali.-----

6.1 Sono soci lavoratori coloro che:-----

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;-----

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;-----

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale;-----

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.-----

Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della necessaria capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge).-----

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione devono poter partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.-----

E' consentita l'ammissione a soci di personale tecnico, organizzativo e amministrativo nel numero necessario al buon funzionamento della Cooperativa.-----

6.2 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione verificherà quando una attività simile a quella esercitata dalla cooperativa, sia effettivamente svolta in concorrenza.-----

6.3 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato, rispettando il principio di non discriminazione.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio di Amministrazione, deve entro sessanta giorni motivare la de-

liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.-----

6.4 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, dalla quale dovranno risultare:-----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, indirizzo di posta elettronica, codice fiscale, cittadinanza;-----

b) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto;-----

c) l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:-----

a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica;-----

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere;-----

c) l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.5 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.-----

7) Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve poter riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.-----

#### -----**RECESSO - ESCLUSIONE**-----

8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.-----

9) Poiché la Cooperativa è costituita a tempo indeterminato, il socio ha diritto di recedere in ogni momento; il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.-----

10) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".-----

11) L'esclusione del socio può aver luogo:-----

- a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione dai pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;-----
- b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento della quota sottoscritta, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;-----
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;-----
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----
- e) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;-----
- f) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;-----
- g) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;-----
- h) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.-----

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione; l'interessato ha diritto di ricorrere all'assemblea dei soci, che può annullare la delibera del Consiglio di Amministrazione; nel frattempo il provvedimento di esclusione rimane sospeso.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale, di cui al presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.-----

12) Le deliberazioni prese in materia di esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.-----

13) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.-----

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centotanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.-----

14) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente

comma, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.-----

15) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti due commi.-----

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.-----

#### -----**TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI**-----

17) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno".-----

Il "Regolamento Interno" può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.-----

Il "Regolamento Interno" può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.-----

Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.-----

Il "Regolamento Interno" dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; esso dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.-----

Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.-----

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro

rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

#### **STRUMENTI FINANZIARI**

18) Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni di legge, richiamandosi al riguardo quanto disposto dall'art. 2346 c.c.

19) In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, nei limiti stabili dall'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Si applicano le disposizioni del presente statuto, in quanto compatibili, alla assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui sopra.

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

20) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 50 (cinquanta) e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti;
- b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dal fondo sovrapprezzo quote;
- e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

f) da eventuali strumenti finanziari emessi.-----  
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.-----

21) In considerazione delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in cui opera Smart, spesso connotato da ritardi di pagamento delle prestazioni affidate alla Cooperativa da parte delle società o degli enti committenti, quando non da mancati pagamenti, i soci intendono destinare una percentuale variabile del fatturato di Smart, fatturato prodotto dall'apporto lavorativo degli stessi, ad un Fondo di Garanzia.-----

La Cooperativa istituisce pertanto un fondo denominato "Fondo di Garanzia" il cui scopo è quello di assicurare ai soci lavoratori il tempestivo pagamento dei compensi spettanti ai soci per il loro apporto lavorativo mutualistico e l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge applicabile alle loro prestazioni di lavoro.-----

L'ammontare del Fondo di Garanzia è pari alla percentuale del fatturato di Smart che sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Fondo potrà altresì essere alimentato da altre fonti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo contributi, donazioni, legati.-----

Le somme accantonate a titolo di Fondo di Garanzia, e non utilizzate per gli scopi di cui sopra, potranno, in sede di formazione del progetto di bilancio di esercizio, essere rilasciate a conto economico, ovvero su proposta del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio, essere utilizzata per altri scopi compatibili con i fini della Cooperativa.-----

Il suddetto Fondo potrà essere destinato a formare il patrimonio di una Fondazione, avente il medesimo scopo, la cui costituzione potrà essere promossa dalla Cooperativa e dai soggetti che hanno effettuato lo studio di fattibilità della sua attività, il Comitato C.Re.S.Co. (Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea), Fondazione SMartBe e Fondazione Cariplo.

22) Le quote detenute dai soci operatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci operatori contraggono con la medesima.-----

23) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale ai sensi di legge. .-----

Qualora si registri un avanzo della gestione mutualistica ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., l'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori di ristorni a remunerazione della attività di lavoro prestata, in misura non superiore al 2% (due per cento) dei trattamenti re-

tributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento), e comunque per la quota determinata dalla legge, al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita dalla legge, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio;

d) alla remunerazione degli strumenti finanziari entro i limiti di legge previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 112/2017.

L'Assemblea può sempre deliberare che quanto destinato alla lettera c) venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

#### **ORGANI SOCIALI**

24) Sono organi della società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo;

e) il Revisore.

#### **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è inviato individualmente ai soci per iscritto almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno, compresa la posta elettronica, all'indirizzo risultante dal libro soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e la mag-

gioranza dei sindaci effettivi, se nominati.-----

Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.-----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, telecollegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.-----

26) L'Assemblea ordinaria:-----

a) approva il bilancio sociale ed il bilancio di consuntivo di esercizio e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;-----

b) procede alla nomina delle cariche sociali;-----

c) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci, se nominati;-----

d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;-----

e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;---

f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;-----

g) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali;---

h) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;-----

i) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.-----

I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla Assemblea con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria.-----

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed

all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.-----

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori.-----

L'Assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni, sulla modifica delle regole statutariamente stabilite per lo svolgimento dell'attività mutualistica.-----

La proposta di competenza dell'Assemblea straordinaria, il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale devono essere illustrati dagli amministratori ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.-----

27) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorre il voto favorevole dei tre quinti dei soci, presenti o rappresentati, aventi diritto al voto.-----

28) Le votazioni devono essere palesi.-----

29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.-----

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio con diritto di voto, non Amministratore, né Sindaco e salvo ogni altro divieto di legge, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.-----

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.-----

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.-----

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.-----

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.-----

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.-----

#### -----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

30) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci; gli altri membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche estranei alla società.-----

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.-----

La carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità, e indipendenza:-----

- Requisiti di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;-----

- Requisiti di professionalità: i consiglieri devono essere scelti fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, di attività professionali funzionali all'attività dell'associazione o di attività di insegnamento in materie giuridiche o economiche;-----

- Requisiti di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che svolgono, in proprio o in qualità di amministratori di società o enti, attività simili o analoghe a quella della società che siano valutate come concorrenti.-----

Chi sia stato eletto nonostante le cause di incompatibilità di cui sopra, anche sopravvenute alla nomina, decade dalla carica. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso ed il trattamento di fine mandato se determinati dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente.-----

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato, ovvero per quelli che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a favore della società, e' stabilita dal consiglio di amministra-

zione, sentito il parere del collegio sindacale.-----

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche o incarichi.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea. Il Consiglio di amministrazione potrà eleggere un Vice Presidente e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.-----

La convocazione è fatta con avviso spedito con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.-----

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni sono valide, se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta la riunione e sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.-----

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.-----

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:-----

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;-----
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;-----
- c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;-----

- d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;-----
- e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;-----
- f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;-----
- g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----
- h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;-----
- i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----
- l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;-----
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;-----
- n) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;-----
- o) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.-----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea che deve provvedere alle nuove nomine oppure confermare i cooptati.---- Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.-----

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

#### -----IL PRESIDENTE-----

31) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.-----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente, se è stato nominato, o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.-----

#### -----ORGANO DI CONTROLLO-----

32) Spetta all'assemblea la nomina dell'organo di controllo, determinandone la retribuzione annua. L'organo di controllo può essere monocratico nei casi previsti dalla legge, oppure collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Spetta all'assemblea che procede alla nomina designare il Presidente del Collegio.-----

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.-----

L'assunzione della carica di sindaco oltre all'applicazione dell'art. 2399 del c.c. è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:-----

- requisito di onorabilità: la carica non può essere ricoperta, da chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del d. lgs n. 159 del 6 settembre 2011, da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria e da chi è stato sottoposto alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;-----

- requisiti di professionalità: i sindaci devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c.2, del c.c.;-----

- requisito di indipendenza: la carica non può essere ricoperta da persone fisiche che anche indirettamente abbiano rapporti patrimoniali con la Cooperativa, tali da inficiare l'indipendenza del sindaco che perderebbe l'autonomia che la sua carica richiede.

Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione.

All'organo di controllo può essere attribuita anche la revisione legale dei conti.

#### -----**REVISORE LEGALE DEI CONTI**-----

33) L'assemblea elegge il revisore o la società di revisione e ne determina, per tutta la durata dell'incarico, il compenso.

Il revisore o la società di revisione devono essere iscritti nell'apposito registro.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili ai sensi di legge.

#### -----**COMITATO ETICO**-----

34) I componenti del Comitato Etico, da un massimo di cinque, sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale. Hanno diritto di designare un componente del Comitato etico ciascuna delle imprese che hanno sostenuto lo studio di fattibilità della attività della Cooperativa e cioè Comitato C.RE.S.CO. Coordinamento delle Realtà della Scena Contemporanea, Fondazione SMARTBE e Fondazione Cariplo.

I componenti del Comitato etico durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Al Comitato spetta, quale organismo di garanzia e di rappresentanza etica, una funzione consultiva e propositiva, affinché Smart si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità, così come individuati nel presente Statuto.

Ha inoltre il compito di controllare il corretto riutilizzo dei fondi, impiegati nella gestione mutualistica della Cooperativa nel rispetto dei Regolamenti adottati.

Del suo operato informerà l'Assemblea dei Soci, garantendo altresì ai Soci stessi un'informazione periodica sulla sua attività, tramite le modalità e i canali che il Comitato stesso riterrà più opportuni.

#### -----**COMITATO SCIENTIFICO**-----

35) L'Assemblea dei soci può deliberare l'istituzione un Comitato scientifico.

I componenti del Comitato Scientifico, da un massimo di cinque, sono nominati dall'assemblea dei soci, scegliendoli tra donne e uomini di riconosciuto profilo etico e morale, oltre che di riconosciuto valore scientifico i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi. Al Comitato spetta una funzione consultiva e propositiva, affinché la SMartIt si sviluppi i propri mercati e le proprie

politiche nell'ambito dei settori culturali e creativi e possa fornire un sempre migliore servizio ai propri soci ed alla collettività. Del suo operato informerà l'Assemblea dei Soci, garantendo altresì ai Soci stessi un'informazione periodica sulla sua attività, tramite le modalità e i canali che il Comitato stesso riterrà più opportuni.-----

#### -----CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----

36) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.-----

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.-----

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.-----

Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.-----

Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.-----

La soppressione e la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.-----

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.-----

#### -----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

37) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.-----

38) In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D. Lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.-----

#### -----DISPOSIZIONI GENERALI-----

39) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgi-

mento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.-----

40) Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.-----

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile sulle cooperative e quanto disposto dal D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017.-----

F.to: Donato Nubile-----

F.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)-----

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico  
(art. 22, comma 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68 - ter, Legge 16  
febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dr.ssa Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno,  
iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al  
presente file della mia firma digitale dotata di certificato di vigenza  
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato (Certification Authority),  
che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del  
mio atto redatto su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'art. 22 d.lgs 7  
marzo 2005 n. 82, per gli usi di legge.

Seregno, il giorno 05 febbraio 2019

F.to: MARIA NIVES IANNACCONI NOTAIO